

NORME DI PROCEDURA AD USO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

PREMESSA

Il Collegio dei Probiviri è l'organismo preposto all'amministrazione della disciplina interna che è regolata, in ogni caso, su due gradi di giudizio.

Al Collegio dei Probiviri possono adire gli iscritti e gli organismi sindacali.

Il Collegio su istanza del Direttivo Nazionale, della Segreteria Nazionale, o delle Segreterie Regionali emette parere non vincolante sui regolamenti e sulle Direttive attuative dello statuto.

Il lodo Probivirale deve sempre essere ispirato ai fini conciliativi.

ART. 1

DEFINIZIONI

Ai fini disciplinari, per carica si intende quella rivestita dal socio al momento dell'inizio del procedimento disciplinare (denuncia).

ART. 2

RICHIESTA D'INTERVENTO

La richiesta di intervento o la denuncia al Collegio dei Probiviri deve essere fatta per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Collegio dei Probiviri Fast FerroVie presso la Sede Nazionale del Sindacato, nel momento in cui il denunciante viene a conoscenza di:

- 1) atti e/o comportamenti che, a suo parere, siano nocivi al sindacato o ad uno o più soci;
- 2) violazioni statutarie;
- 3) atti d'infrazione statutaria;
- 4) comportamento/i palesemente immorali o che possono arrecare danno morale/materiale a soci

Detta richiesta di intervento deve contenere:

- a) una descrizione esauriente dei fatti;
- b) il richiamo ai punti della norma/e a cui il denunciato/i è venuto meno;
- c) copia di eventuali documenti probatori o indicazioni circa la loro reperibilità.

ART. 3

PARTECIPAZIONE DELL'INCHIESTA

Il Collegio dei Probiviri parteciperà, in copia, la richiesta di intervento o denuncia ricevuta alla Segreteria Nazionale, alle Segreterie Regionali interessate, parteciperà inoltre al denunciato il ricevimento della denuncia ed i capi di imputazione.

Le decisioni conclusive del collegio saranno, da questo, partecipate alla Segreteria Nazionale, alle Segreterie Regionali interessate ed alle parti in causa (denunciante e denunciato).

ART. 4

AVVIO DELL' INDAGINE ISTRUTTORIA

Entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta d'intervento o della denuncia, il presidente dei probiviri, dopo aver accertato l'autenticità della denuncia (identità del denunciante), convoca il collegio che, qualora gli addebiti non appaiano manifestatamente infondati, determinerà i capi di contestazione da elevare a carico dell'inquisito e delegherà il componente/i del collegio al/ai quale/i affidare l'istruttoria del caso (anche il presidente può essere delegato).

La determinazione dei capi di contestazione deve essere preceduta da un'indagine conoscitiva; dal termine della stessa decorreranno i termini temporali esplicitati negli articoli successivi.

Nei cinque giorni successivi alla conclusione dell'indagine conoscitiva, il proboviro istruttore comunica l'esito dell'indagine conoscitiva al presidente del Collegio il quale contesta per iscritto, mediante lettera raccomandata con R/R all'inquisito i capi di contestazione elevati a suo carico, avvertendolo, contestualmente, che nel termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di inviare memorie, produrre documenti, indicare testi a discarico o quant'altro riterrà opportuno ai fini difensivi, le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia, purché soci del FAST FerroVie.

ART. 5

ISTRUTTORIA

Decorso il termine perentorio concesso all'inquisito per la produzione dei mezzi difensivi di cui al precedente articolo, il proboviro istruttore dà corso all'istruttoria.

Egli, nell'espletamento delle relative incombenze, potrà assumere testimonianze, interrogare l'inquisito, reperire e/o acquisire sia documenti, sia tutto ciò che è emerso dall'indagine conoscitiva, svolgendo tutte le attività che risulteranno necessarie per il recepimento di elementi probatori utili al fine di decidere.

I documenti probanti, testimonianze o quant'altro emerso costituiscono elementi di valutazione di cui il collegio potrà avvalersi nella definizione della sentenza.

Essi potranno essere riportati su qualunque supporto tecnico che possa servire per tale necessità.

ART. 6

FINE ISTRUTTORIA

Esaurita l'istruttoria, il proboviro interessato trasmette gli atti al presidente il quale, qualora non ritenga necessario un supplemento di indagine, convoca il collegio per l'esame del caso e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Della riunione conclusiva è data notizia all'inquisito almeno dieci giorni prima della data fissata.

In detta riunione, il presidente, dopo averne dichiarata l'apertura, nell'ordine:

- invita il proboviro istruttore a svolgere la sua relazione;
- congiuntamente al collegio interroga l'inquisito;
- acquisisce l'eventuale deposizione dell'inquisito;
- unitamente al collegio si ritira in camera di consiglio per deliberare.

La riunione deve essere verbalizzata sia in formato testo (su carta), sia in formato audio.

Detti verbali devono essere inviati alla Segreteria Nazionale, unitamente alla copia di tutti gli atti formalizzati dal collegio comprensivi dei resoconti di tutte le fasi dell'istruttoria e delle trascrizioni

e/registrazioni delle testimonianze e della documentazioni raccolte, entro il termine di venti giorni dall'adozione del provvedimento.

ART. 7
DIRITTI DELL'INQUISITO

Il provvedimento deliberato dal collegio dovrà essere comunicato all'interessato nel più breve tempo possibile.

Le parti in causa, trascorsi i termini di deposito della documentazione inerente la propria pratica presso la segreteria nazionale, potranno ritirarne copia.